



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo**  
**Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA  
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/8126200 – [ucportosantostefano@mit.gov.it](mailto:ucportosantostefano@mit.gov.it)

**ORDINANZA N° 186/ 2017**

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

**VISTA:** La nota in data 13/09/2017 della Soc. Marina di San Rocco S.p.a., concessionaria dell'area portuale, con la quale viene comunicata l'attività di manutenzione delle catenarie di ormeggio posizionate nelle banchine "E", "G", "H", "I", "L", "N" e "Q" ubicate all'interno dell'omonimo porto turistico.

**VISTO:** il foglio prot. n° 26099 in data 20 novembre 2017 della Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto;

**VISTA:** L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori n° 04/2017 rilasciata in data 20 novembre 2017 dalla Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto;

**VISTO:** l'Art 42 comma 6 del regolamento interno per l'esercizio e l'uso del porto turistico "Marina di San Rocco" approvato con Decreto n° 122 emanato dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno in data 27 giugno 2003;

**RITENUTO:** necessario emanare disposizioni per la regolamentazione del pubblico uso delle aree demaniali marittime e dello specchio acqueo al fine di garantire la sicurezza del traffico marittimo e della navigazione;

**VISTI:** gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione - parte marittima;

**RENDE NOTO**

Che dal giorno 27 novembre 2017 e sino al 15 maggio 2018, saranno effettuati dalla Soc. Marina di San Rocco, con l'ausilio della Draga "San Remo" iscritta al n° 13LI115 dei RR. NN. MM. e GG. dalla Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, e/o della Draga "BRUCO" iscritta al n° 12 LI 222 dei RR. NN. MM. e GG. di Castiglione della Pescaia, dei lavori di ordinaria manutenzione dei sistemi d'ormeggio ubicati all'interno del bacino portuale e più precisamente nelle banchine "E", "G", "H", "I", "L", "N" e "Q".

**ORDINA**

**Articolo 1**

E' fatto obbligo alla società Marina di San Rocco di attenersi a tutte le prescrizioni impartite nell' L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori n° 04/2017 citata nelle premesse nonché di comunicare giornalmente gli orari di inizio e termine dei lavori o eventuali sospensioni alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto

## **Articolo 2**

Durante l'esecuzione dei lavori la Soc. Marina di San Rocco dovrà interdire la porzione specchio acqueo interessato impedendo la partenza o l'arrivo di unità da o per il posto d'ormeggio interessato dalle operazioni.

## **Articolo 3**

Durante l'esecuzione dei lavori, la torre di Controllo del porto dovrà prestare continuo ascolto sul canale 9 VHF comunicando lo stato di pericolo a tutte le unità in partenza o in entrata.

Analogamente le unità operatrici dovranno prestare attenzione ad eventuali comunicazioni radio impartite dalla torre di controllo e dovranno mostrare i prescritti segnalamenti del C.I.S. di draga in operazione.

## **Articolo 4**

Tutte le unità in entrata ed in uscita dal porto, dovranno prestare la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle aree interessate dai lavori, nonché procedere alla minima velocità di governo onde evitare la formazione di moto ondoso all'interno dello specchio acqueo portuale.

## **Articolo 5**

La presente Ordinanza è da intendersi ai soli fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e non esime la società richiedente dall'acquisire le autorizzazioni previste da leggi e regolamenti in vigore né dal fornire comunicazioni eventualmente richieste da altri Enti interessati.

## **Articolo 6**

I contravventori alla presente Ordinanza:

1. se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53, comma 3, del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171;
2. se alla condotta di altre unità, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un diverso e più grave illecito per il quale possa applicarsi autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

## **Articolo 7**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che, sostituisce ed abroga, per tutta la durata dei lavori in parola, qualsiasi altra Disposizione in contrasto con la presente, e la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano), nonché l'opportuna diffusione a tutti gli Enti /Operatori interessati.

Porto Santo Stefano, li 23 NOV. 2017

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Valerio BERARDI  
